



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 351 DEL 04.11.2022

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: acquisto del servizio di Cloud Hosting “- CIG ZD2386A3A1; Aggiudicazione definitiva e stipula contratto con società Aruba S.p.a.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che il predetto contratto, alla scadenza, è tacitamente prorogato fino alla concorrenza dei tre anni previsti dal DPCM del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Premesso che:

- l'USRA intende procedere all'acquisto del servizio di "cloud hosting" per soddisfare l'allocatione delle pagine del sito o di un'applicazione web";
- Il Cloud hosting è un servizio che garantisce la permanenza del sito online insieme alle risorse relative allo spazio e al traffico ottimali per il gestire al meglio del business sul web (CPU, RAM, storage ecc.). A differenza degli altri servizi però, non si tratta di un hosting fisico ma virtuale. Questo significa che il Cloud hosting sfrutta le risorse Cloud per garantire maggiore affidabilità, migliori prestazioni ed elevata scalabilità. Inoltre il servizio di Cloud hosting è basato su sistemi di virtualizzazione progettati appositamente per siti web e servizi internet che richiedono elasticità di risorse e alte performance per la sede USRA.

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:

- per l'affidamento del servizio in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese;

Preso atto che in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla richiesta di offerta, denominata "Trattativa diretta";

Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

Preso atto che la "Trattativa diretta" viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 – D.Lgs.n.50/2016;

Preso atto che la modalità di acquisto tramite "Trattativa diretta" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

Considerato che, dato l'importo della prestazione richiesta e nel rispetto del principio di rotazione, si è ritenuto necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 347 del 03.11.2022 con la quale si è disposto di avviare la Trattativa Diretta tramite MEPA per l'affidamento del servizio di Cloud hosting", è presente la società Aruba S.p.a. con sede in Via San Clemente, 53, - 24036 Ponte San Pietro Bergamo, P.Iva 01573850516 - C.F. 04552920482, la quale ha manifestato la propria disponibilità a formulare l'offerta per l'esecuzione del servizio richiesto;

Vista la Trattativa Diretta n. 3272271 che riporta i dati generali della procedura;

Considerato che al termine ultimo di presentazione dell'offerta, la società Aruba S.p.a. ha presentato offerta pari ad € 884,94 più IVA al 22% pari ad € 249,60 per un totale di € 1.134,54;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la prestazione del "Cloud hosting", è presente la società Aruba S.p.a. con sede in Via San Clemente, 53, - 24036 Ponte San Pietro Bergamo, P.Iva 01573850516 - C.F. 04552920482;

Considerato che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula del contratto non si applicano gli ordinari termini dilatori nel caso di acquisto effettuato tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Verificato il certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INPS_32964655 ed eseguite con esito positivo le verifiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, agli atti di questa procedura;

Stabilito di procedere alla sottoscrizione del "Documento di stipula" generato automaticamente sul sistema MEPA della CONSIP che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto del servizio, prot. n. 0006838 del 04.11.2022;

Ritenuto di impegnare la somma di € 884,94 più IVA al 22% pari ad € 249,60 per un totale di € 1.134,54;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sui fondi stanziamento "*Delibera Cipe n.88/2021 anno 2022- Spese connesse alla gestione ed il funzionamento*" che presentano la necessaria capienza;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG): **ZD2386A3A1**;

Considerato che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, allo stato attuale con esito positivo, provvederà:

- a) alla risoluzione del contratto ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

